

Federazione Gilda-Unams



SNADIR

**Utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie
a.s. 2022/2023**

**Guida per l'attuazione
dell'art.18 del CCNI del 27
gennaio 2022 valido per il triennio
2022/2025**

**Unificazioni e/o Dimensionamenti della
rete scolastica**

**Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
SEGRETERIA NAZIONALE**

Via del Castro Pretorio 30 – 00185 ROMA

Tel. 06 62280408 – Fax 06 81151651

<http://www.snadir.it>

e-mail: snadir@snadir.it

Attuazione dell'art. 18 del CCNI 27 gennaio 2022 - valido per il triennio 2022/2025 - sulla mobilità degli insegnanti di religione

Il comma 11 dell'art. 2 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per l'a.s. 2022/2023), ha previsto che agli insegnanti di religione cattolica *“Nei casi di dimensionamento della rete scolastica si applicano ai predetti docenti le norme previste dall'art. 18 del CCNI 27 gennaio 2022 valido per il triennio 2022/2025, tenuto conto della graduatoria di cui all'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022)*

Il predetto articolo 18 nei casi di dimensionamento richiede qualche precisazione per poter efficacemente essere applicato agli insegnanti di religione di ruolo. Occorre preventivamente precisare il significato di grado, ordine e tipo di scuola. Il **grado** di scuola si riferisce all'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado.

L'**ordine** è riferibile alla secondaria di 2° grado (licei, tecnici, professionali).

Il **tipo** è riconducibile alle diverse tipologie nell'ambito dei licei (classico, scientifico), tecnici (industriale, commerciale, ...) e professionali (industriale, alberghiero, ...).

Per i docenti di religione è una differenziazione - l'ordine e il tipo - che non ha effetti in quanto l'insegnamento della religione è unico in tutti i tipi di scuola secondaria, cioè non ha classi di concorso diversificate per tipo di scuola.

In particolare per i docenti di religione di ruolo bisogna applicare i casi previsti dalle lettere A), B), C) e D) del predetto art. 18 del CCNI 27 gennaio 2022 valido per il triennio 2022/2025.

Una riflessione è doverosa per comprendere e applicare con correttezza la predetta norma agli insegnanti di religione. Costoro, ai sensi dell'art.2, comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per l'a.s. 2022/2023). *“sono confermati nella sede*

di servizio dell'anno precedente" e soltanto a domanda sono utilizzati su una sede diversa¹.

A. Unificazione scuola secondaria di primo e secondo grado.

- l) Nei casi di unificazione di due o più istituzioni scolastiche dello stesso grado (cioè tutte di scuola secondaria di 1° grado oppure tutte di scuola secondaria di 2° grado) funzionanti nello stesso Comune, si forma un unico organico e, pertanto, i docenti di religione di ruolo presenti nei due o più istituti confluiscono nel nuovo istituto.
- a) Qualora l'unificazione non comporti diminuzione di classi e, quindi, di ore, ogni docente sarà assegnato alle classi in cui impartiva l'insegnamento nell'anno scolastico precedente.
- b) Qualora, invece, l'unificazione comporti la diminuzione di classi e, quindi, una perdita di ore, si dovrà stabilire chi dei docenti in questione diventa perdente posto o dovrà chiedere l'eventuale completamento in altro istituto. In questo caso si prenderà visione della graduatoria regionale articolata su ambiti territoriali diocesani e si individuerà (*art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022*) chi è l'eventuale perdente posto (ovviamente l'ultimo dei predetti docenti).
1. Questo docente, se le ore che vengono a mancare non sono superiori a 1/5 (fino a 4 ore settimanali) potrà chiedere all'Ufficio Scolastico regionale (oppure Ambito Territoriale) e al Dirigente scolastico ai sensi del comma 7 dell'art.2 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie di essere utilizzato per un anno "*nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività*

¹ Per i docenti di religione l'utilizzazione a domanda su sede diversa all'interno della stessa diocesi realizza, pertanto, gli stessi effetti definitivi che per gli altri insegnanti produce il trasferimento all'interno della stessa provincia.

specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee”.

2. Se invece la diminuzione di ore è oltre le 4, allora il docente perdente posto deve chiedere il completamento cattedra in altro istituto oppure di essere utilizzato per l'intero orario cattedra in altro istituto.

II) Nel caso di unificazione di due o più istituzioni scolastiche dello stesso grado (cioè tutte di scuola secondaria di 1° grado oppure tutte di scuola secondaria di 2° grado) ubicate in Comuni diversi, gli insegnanti di religione rimangono assegnati alle rispettive scuole di provenienza. Certamente se diminuiscono le classi nell'istituto di utilizzazione nel corrente anno scolastico, al docente in servizio in quella scuola si applicheranno i casi precedentemente evidenziati ai punti 1 e 2 della lettera b).

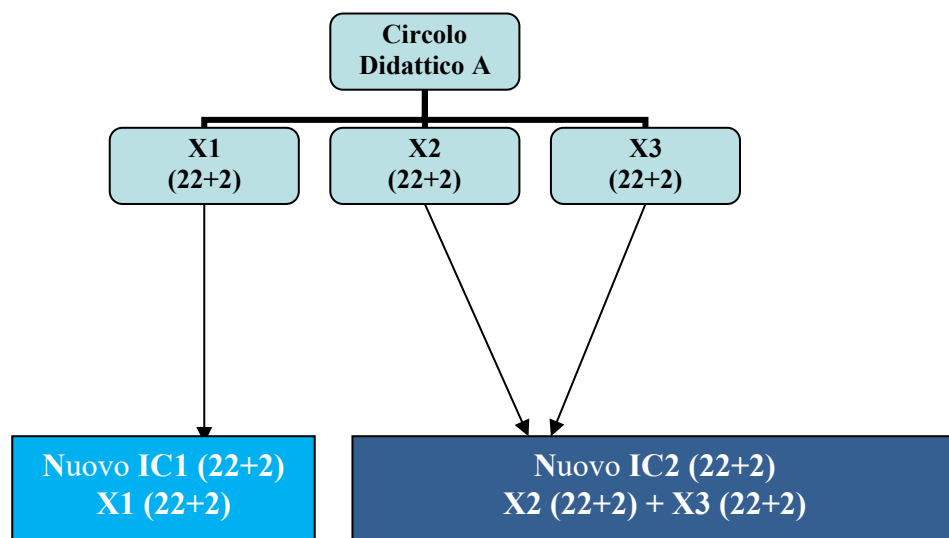
B. Unificazione e Dimensionamento dei Circoli didattici e/o istituti comprensivi.

Per i circoli didattici e/o le scuole primarie degli istituti comprensivi vale soltanto il criterio dello “stesso Comune”; cioè circoli didattici e/o le scuole primarie degli istituti comprensivi unificati e/o dimensionati tra comuni diversi vengono trattati con il criterio dello “stesso Comune”.

- I) Nel caso di unificazione di uno o più circoli didattici e/o scuole primarie di istituti comprensivi confluiti interamente in un nuovo circolo e/o istituto comprensivo per l'individuazione dell'eventuale soprannumerario si applicano i casi descritti alla precedente lettera A punto I lettere a) e b)
- II) Nel caso di dimensionamento di singoli plessi o scuole dell'infanzia in altro circolo o istituto comprensivo, i docenti di religione in servizio

assegnati nel corrente anno scolastico sui medesimi plessi o scuole dell'infanzia possono esprimere al fine di garantire la continuità didattica, un'opzione per essere assegnati dall'ufficio regionale o provinciale di competenza al circolo e/o istituto comprensivo di confluenza.

- a) Per l'individuazione dei soprannumerari si tiene conto di tutti i docenti di religione, sia di quelli già facenti parte del circolo e/o istituto comprensivo di confluenza sia quelli provenienti dal circolo e/o istituto di precedente servizio. Ad esempio: Circolo didattico A con plesso/scuole infanzia x1, x2 e x3; l'IC1 prende il plesso/scuole X1 e l'IC2 prende i plessi/scuole X2 e X3.



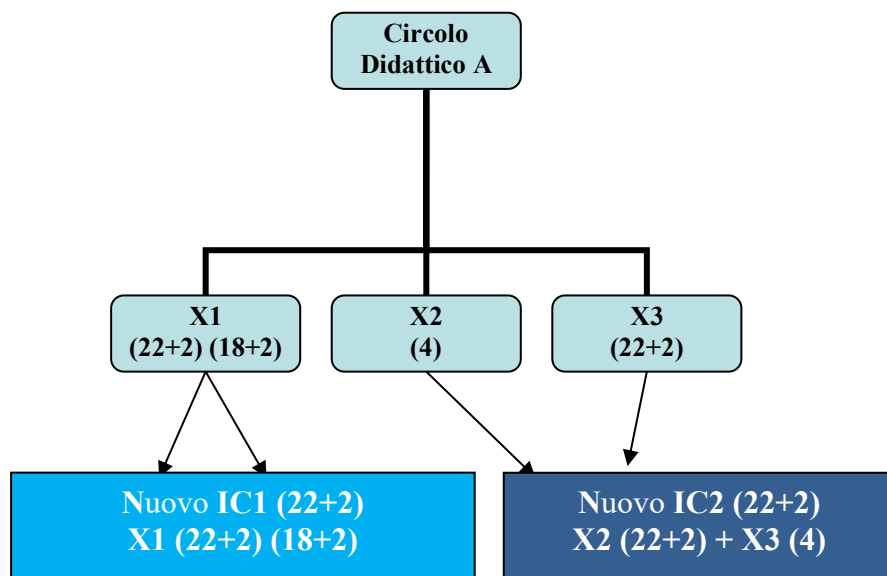
Si avrà così un **Nuovo IC1** e un **Nuovo IC2** in cui confluiranno rispettivamente i docenti presenti nei precedenti **X1** e **X2 X3**.

- b) Qualora in X1, X2 e X3 ci siano tre cattedre intere e tre docenti di religione, ognuno di loro segue le classi/scuole di confluenza.

Occorre in ogni caso presentare modulo per esprimere l'opzione di transito sulla nuova istituzione scolastica. Diversamente, non essendo funzionante il precedente circolo e/o istituto comprensivo, il docente si ritroverebbe in condizione di soprannumerarietà.

- c) Se invece in X1 e X3 ci sono due cattedre intere e una su X1 e X2, allora il docente in servizio nei due plessi seguirà entrambi le classi/plessi in **IC1** e **IC2**.

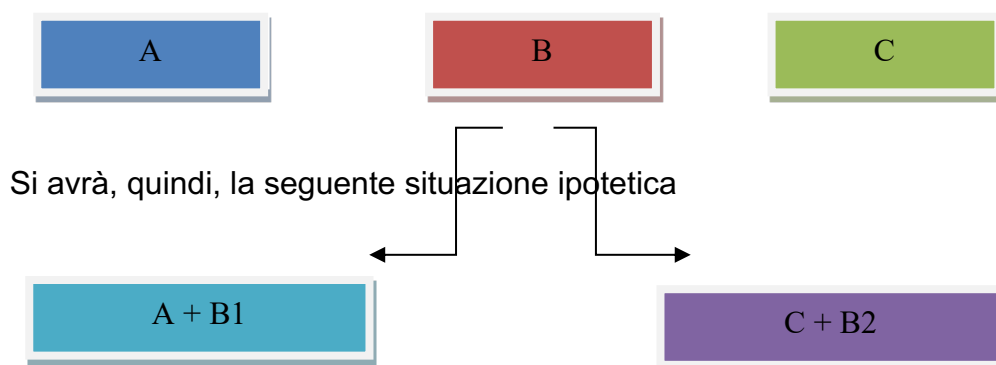
Qualora volesse invece seguire soltanto il plesso dove ha maggior numero di ore, dovrà presentare – oltre all'opzione ai fini del dimensionamento – anche domanda di riarticolazione.



Per l'individuazione dell'eventuale soprannumerario, tenendo conto della graduatoria di cui all'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022, si applicano i casi descritti alla precedente lettera A punto I lettere a) e b).

C. Dimensionamento scuola secondaria di primo e secondo grado.

Nel caso di cessazione di un istituto di scuola secondaria di 1° o di 2° grado o di sezioni staccate (queste sono collocate in Comuni diversi dalla sede), e attribuzione delle classi a più istituti dello stesso grado funzionanti nello stesso Comune, i docenti di religione in servizio nella scuola soppressa ottengono di essere utilizzati nei nuovi istituti. Ipotizziamo che dati tre istituti secondari di 2° grado: **A**, **B** e **C**, l'Istituto **B** venga a cessare e le classi siano distribuite tra **A** e **C**.



L'USR o l'AT competente per territorio individuerà tra tutti i docenti di religione in servizio nelle istituzioni scolastiche (**A+B1** e **C+B2**), cioè tutti i docenti di religione in servizio nei precedenti **A**, **B** e **C**, gli eventuali docenti soprannumerari.

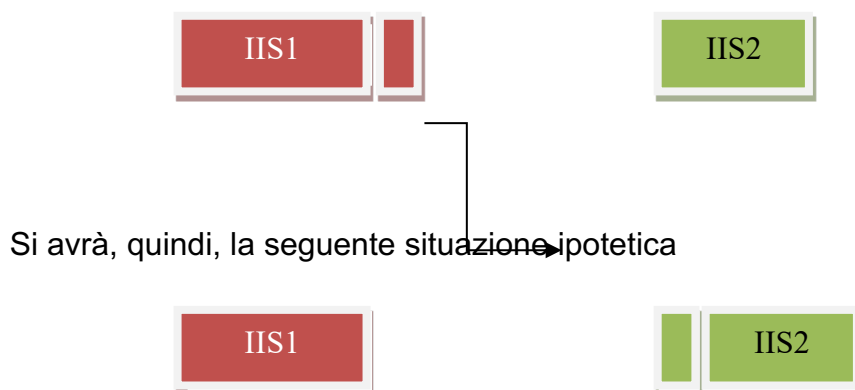
1. Se le cattedre sono uguali a quelle precedenti (**A**, **B** e **C**), allora ogni docente sarà assegnato nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine alla graduatoria di cui all'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022 e in base alla preferenza espressa. In sintesi ognuno seguirà le classi nelle quali svolgeva servizio nel corrente anno scolastico: chi era in **A** rimarrà in **A**, chi era in **C** rimarrà in **C** ed infine chi era in **B** deciderà di andare in **A** oppure **C**, ovvero il docente in servizio in **B**, che ritroverà le classi in **A** e **C**, andrà in **A** e in **C**.

2. Nel caso in cui le cattedre diminuiscono l'Usr o l'At competente per territorio, tenendo conto della graduatoria di cui all'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022, individuerà tra tutti i docenti coinvolti nel dimensionamento il docente soprannumerario che dovrà chiedere una nuova utilizzazione oppure un completamento. In questo caso se negli istituti **A**, **B** e **C** c'erano sei cattedre e sei docenti di religione e a seguito del dimensionamento la somma delle cattedre **A+B1** e **C+B2** diventeranno 5, allora in base alla predetta graduatoria i primi cinque saranno assegnati alle cinque cattedre e il sesto (cioè l'ultimo in graduatoria) dovrà chiedere una nuova sede di utilizzazione oppure, se rimangono un buon numero di ore, il completamento in altra sede.

D. Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscono presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune.

Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscono presso altre istituzioni scolastiche dello stesso grado nello stesso comune, il personale docente dell'istituto che, ancorché esistente, ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell'istituto di confluenza mediante esercizio di opzione con le seguenti modalità.

Ipotizziamo che dati due istituti secondari di 2° grado: **IIS1** e **IIS2**, l'Istituto **IIS1** venga a subire una riduzione di classi e le classi siano transitate nell'**IIS2**. Si avrà quindi la seguente situazione ipotetica:



L'USR o l'AT competente per territorio individuerà tra tutti i docenti di religione in servizio nelle istituzioni scolastiche (**IIS1** e **IIS2**) gli eventuali docenti soprannumerari.

I docenti non soprannumerari nei predetti istituti sono assegnati a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente servizio e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento.

1. Se le cattedre sono uguali a quelle precedenti (**IIS1** e **IIS2**), allora ogni docente sarà assegnato nelle istituzioni **IIS1** e **IIS2** in ordine alla graduatoria di cui all'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022 e soprattutto con priorità sui posti di precedente servizio. Ipotizziamo che nell'**IIS1** erano presenti i docenti **D1** e **D2**, nell'**IIS2** il docente **D3**; in graduatoria regionale articolata su ambiti territoriali diocesani i predetti docenti sono collocati nel seguente ordine: **D1**, **D2** e **D3**; il **D1** sarà assegnato con priorità all'**IIS1** con cattedra orario interna, il **D3** sarà assegnato prioritariamente all'**IIS3** con cattedra orario interna, mentre il **D2** sarà utilizzato con cattedra orario esterna su entrambe le scuole **IIS1** e **IIS2**.
2. Nel caso in cui le cattedre diminuiscono l'Usr o l'Ut competente per territorio, tenendo conto della graduatoria di cui all'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022, individuerà tra tutti i docenti

coinvolti nel dimensionamento il docente soprannumerario che dovrà chiedere una nuova utilizzazione oppure un completamento. In questo caso se negli istituti **IIS1** e **IIS2** c'erano tre cattedre e tre docenti di religione e a seguito del dimensionamento la somma delle cattedre **IIS1** e **IIS2** sarà inferiore a tre, allora in base alla predetta graduatoria i primi due saranno assegnati alle due cattedre e il terzo (cioè l'ultimo in graduatoria) dovrà chiedere una nuova sede di utilizzazione oppure, se rimangono un buon numero di ore, il completamento in altra sede.

- E. Dimensionamento di cui alle precedenti lettere C) e D) qualora non si realizzi un unico organico perché le istituzioni di scuola secondaria, le succursali, le sezioni staccate e/o i corsi coinvolti sono ubicati in comuni diversi.

Il docente di religione soprannumerario viene individuato nella sede in cui attualmente svolge servizio nel caso in cui nessuna delle due istituzioni scolastiche venga a cessare.

Invece, il personale docente di religione in servizio nell'istituto cessato ha titolo a transitare mediante esercizio di opzione nell'istituto di confluenza secondo l'ordine di graduatoria della scuola di provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico della nuova scuola. Qualora il docente non eserciti la suddetta opzione, diventa automaticamente perdente posto.

- F. **Chiusura punto di erogazione senza l'attribuzione di classi o alunni ad altri istituti.** In questo caso il docente che vi prestava servizio diventa perdente posto e deve presentare domanda di utilizzazione per altra scuola.